

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 126

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

DI NARDO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (RIFIUTO DI UBBIDIRE ALL'ORDINE DI SCIoglIMENTO DI PUBBLICA RIUNIONE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 6 aprile 1959

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*
Roma

Roma, 21 marzo 1959.

L'onorevole Di Nardo Raffaele è stato denunciato dalla Questura di Napoli per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Napoli con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1777/29 della Procura di Napoli).

Il Ministro
GONELLA.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*
Roma

Napoli, 28 gennaio 1959.

Con rapporto del 24 maggio 1958 la pubblica sicurezza di Giugliano riferiva che la

sera del 23 maggio l'onorevole Di Nardo dopo aver tenuto nella piazza Annunziata un comizio per il P.S.I., aveva organizzato un corteo di circa 700 persone col quale aveva iniziato a percorrere le vie del paese.

Riferiva ancora il verbalizzante che allo scopo di evitare turbamenti dell'ordine pubblico, il Commissario di pubblica sicurezza dottor Giovanni Perrino aveva intimato ai dimostranti lo scioglimento del corteo, ma la sua intimazione non aveva avuto alcun effetto, per cui egli era stato costretto a disperdere la folla a mezzo della forza pubblica a disposizione.

L'onorevole Di Nardo — invitato a rendere le sue dichiarazioni ai sensi dell'articolo 250 del Codice di procedura penale — affermava che non vi era stato alcun corteo e che la polizia aveva caricato i cittadini che ritornavano alle loro abitazioni dopo avere assistito al comizio del P.S.I.

Dal canto suo il Commissario Perrino confermava il contenuto del rapporto e asseriva che l'onorevole Di Nardo e i dimostranti non avevano ottemperato all'intimazione di scioglimento da lui fatta. Precisava che il suddetto parlamentare si era portato accanto a

lui solo allorché fu disposto lo scioglimento della folla a mezzo della forza pubblica.

Analoga dichiarazione veniva resa dal Maresciallo di pubblica sicurezza Corbisiero Salvatore, mentre il Maresciallo dei carabinieri Iride Nicola non era in grado di fornire precisi particolari sul contegno tenuto dall'onorevole Di Nardo dopo l'ordine di scioglimento, in quanto trovavasi a circa 150 metri di distanza.

Tanto premesso chiedo l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Di Nardo Raffaele per la contravvenzione di cui all'articolo 24 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Allego gli atti processuali relativi.

Il Procuratore della Repubblica

GRECO.